

Modello di scheda informativa per Datori di Lavoro (factsheet)

**INDICAZIONI GENERALI E MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

SETTORE EDILIZIA

PARTE PRIMA

PREMESSA (tutti i settori produttivi)

Contiene informazioni riguardo:

- a) la classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2
- b) la metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi
- c) la classe di rischio di appartenenza del settore oggetto della scheda informativa

(rif. Linee-guida Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile, quando disponibili)

a) la classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

b) la metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1 = probabilità medio-bassa;
 - 2 = probabilità media;
 - 3 = probabilità medio-alta;
 - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**
 - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;


- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**

- 1 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 2 = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 3 = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 4 = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

L'attribuzione delle classi di rischio per settore produttivo è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

c) la classe di rischio di appartenenza del settore costruzioni

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio
F	COSTRUZIONI		
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	1	BASSO
42	INGEGNERIA CIVILE	1	BASSO
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	1	BASSO

PARTE SECONDA

Contiene l'elenco delle misure anti-contagio da adottare al fine di tutelare la salute e dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, utili alla redazione del protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio.

Le misure sono organizzate secondo l'approccio integrato per la valutazione e gestione dei rischi (rif. D.lgs.81/2008), adattato al rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Tale approccio potrà facilitare il Datore di lavoro, ove le disposizioni normative lo dovessero prevedere, nella revisione del Documento di valutazione del rischio (DVR).

STRATEGIE DI PREVENZIONE (tutti i settori produttivi)

Le strategie di prevenzione dovranno comprendere misure di prevenzione e protezione organizzative, collettive e individuali di natura tecnica e procedurale

a) MISURE ORGANIZZATIVE

- Gestione degli spazi comuni e delle postazioni di lavoro
- Organizzazione del lavoro: modalità di accesso in azienda; orario di lavoro; articolazione in turni; lavoro a distanza e trasferte; revisione dei processi produttivi favorendo lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni.
- Regolamentazione dell'accesso dei fornitori, clienti e visitatori esterni

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COLLETTIVA

- Informazione e formazione dei lavoratori
- Ventilazione e ricambi d'aria
- Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti
- Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento

c) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Precauzioni igieniche personali
- Mascherine e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e loro corretto uso e smaltimento

d) SORVEGLIANZA SANITARIA

e) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

PARTE TERZA

Contiene le misure specifiche per ogni settore lavorativo che dovranno essere adottate per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

Le misure sono organizzate secondo l'ordine adottato dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020".

Ciò al fine di rendere coerenti le schede informative con la documentazione ufficiale attualmente in vigore, facilitando la lettura da parte del Datore di lavoro.

Rispetto al protocollo sono state aggiunte due distinte fasi: a) prima della ripresa delle attività, fase nella quale è necessario procedere ad alcune azioni preliminari in considerazione della chiusura nel periodo di quarantena; b) dalla ripresa delle attività indicando quelle misure che periodicamente e con diversa frequenza devono essere adottate nel quotidiano svolgimento dell'attività lavorativa.

MISURE SPECIFICHE

1. Prima della ripresa dell'attività

Igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro

Informazione del personale interno ed esterno sulle misure di prevenzione e protezione e le regole generali anti contagio attuate dall'azienda

2. Dalla ripresa delle attività

1. Informazione sulle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate

Il datore di lavoro di ogni impresa, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che promuovono strumenti di supporto utili alle imprese, informa attraverso le modalità più idonee ed efficaci, i propri lavoratori, circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi di *facile comprensione, anche con ausilio di immagini.*

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori.

L'impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.). I subappaltatori, dovranno essere informati anche in merito alle procedure specifiche anti contagio definite per il cantiere in cui si troveranno ad operare.

Le informazioni riguardano:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di Medicina generale,
- b) l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'Autorità sanitaria
- c) -l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, (definire chiaramente la sequenza delle figure da contattare: preposto impresa esecutrice, preposto affidataria, addetto emergenza, datore di lavoro, CSE)

d) l'adozione delle misure cautelative da adottare, nell'accesso in cantiere e durante il lavoro in particolare:

- rilevamento della temperatura in ingresso,
- modalità di accesso al cantiere,
- mantenere la distanza di sicurezza,
- rispettare il divieto di assembramento,
- osservare le regole di igiene delle mani,
- utilizzare mascherine e DPI
- rispetto dei turni di accesso alle baracche di cantiere.

2. Modalità di ingresso in azienda

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di rilevazione della temperatura corporea che verrà effettuata con adeguata strumentazione (termoscanner, termometro contactless).

Prima dell'ingresso in cantiere o negli uffici, nonché le procedure da attuare in caso di persona con temperatura rilevata superiore a 37,5°C

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori in tale condizioni saranno momentaneamente isolate e immediatamente dotate di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 l'ingresso in cantiere dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni, clienti e visitatori

Tutti gli accessi non indispensabili alle attività del cantiere dovranno essere, per quanto possibile, vietati.

È compito del datore di lavoro dell'impresa affidataria, elaborare una procedura, consultando il CSE (laddove nominato), e il Medico Competente nonché coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che preveda specifiche misure atte a garantire che:

-per l'accesso di fornitori esterni, e per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà rispettare il criterio del distanziamento interpersonale tra lavoratori/visitatori/fornitori esterni. Qualora non fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale; devono essere individuate idonee modalità di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;

- venga ridotto per quanto possibile l'accesso ai visitatori e qualora necessario gli stessi dovranno essere assoggettati a tutte le regole aziendali e di cantiere previste riguardanti le modalità di ingresso, transito e uscita al

fine di ridurre il rischio di contagio e le occasioni di contatto con il personale di cantiere;

- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi (per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione comunque privilegiando lo scambio telematico della documentazione. Vanno comunque evitate situazioni di affollamento in ambienti chiusi e garantendo adeguate operazioni di pulizia/sanificazione e aerazione dei locali. Ogni Datore di Lavoro dovrà garantire inoltre, ciascuno per la propria parte, il rispetto delle indicazioni operative per l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto aziendali, al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima anche all'interno dei mezzi di trasporto aziendali, la pulizia e sanificazione dell'abitacolo (volante, maniglie, leva del cambio, finestrini, pulsantiere, cruscotto, ecc.) e l'utilizzo di mascherina e guanti);

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia/sanificazione giornaliera.

Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi altampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. Pulizia e sanificazione

(Il paragrafo deve contenere le indicazioni riguardanti frequenze metodi e strumenti per la pulizia e sanificazione di ambienti, impianti, macchine, attrezzature, postazioni di lavoro)

Per pulizia si intende

Per SANIFICAZIONE si intende

(Chiarire con Parere DIMEILA e CONTARP)

In generale negli ambienti indoor, sia reparti che uffici, dovranno essere seguite le specifiche indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID – 19 n.5/2020 del 23 marzo 2020):

- garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
- valutare il ricambio dell'aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività svolta e alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Locali (uffici e reparti)

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/o luoghi di lavoro (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità aziendali e adottare l'uso di DPI. Le misure di prevenzione relative alle operazioni di pulizia e disinfezione devono essere adottate da tutto il personale dedicato, quindi sia a lavoratori della stessa azienda sia a personale esterno (impresa di pulizie).

Si dovrà provvedere alla **effettuazione almeno quotidiana** delle operazioni di pulizia/sanificazione di tutte le superfici, in particolare all'interno dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni, utilizzando abituali detergenti.

Medesima pulizia giornaliera deve essere effettuata anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle attrezzature nonché su tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Dovranno essere **periodicamente disinfettati** spogliatoi, servizi igienici, uffici, altri luoghi e spazi comuni, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti.

Il datore di lavoro provvederà alla sanificazione almeno giornaliera degli spazi degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Per la pulizia, utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

Non deve essere utilizzata aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia e/o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente.

L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione.

Per la disinfezione ambientale da Coronavirus, potranno essere previsti specifici protocolli per ambienti esterni e interni, suddividendo questi ultimi in base alla tipologia della struttura:

- magazzini, depositi, capannoni: potranno essere trattati (ove possibile) con mezzi meccanici (atomizzatori) montati su automezzi oppure utilizzando atomizzatori spallaggiati.
- uffici, corridoi, spogliatoi, cucine, locali mensa e bagni: saranno trattati mediante apparecchiature nebulizzanti o pistole/spallaggiati con erogazione finale elettrostatica e spugnatura delle superfici (scrivanie, telefoni, pc, ecc.). Tale metodica garantisce la fase di decontaminazione delle superfici assicurando protezione dei materiali che potrebbero essere intaccati, compromessi o danneggiati.

Impianti tecnologici

Prassi/modalità di gestione degli impianti in funzione dei differenti sistemi di ricambio/erogazione in dotazione nell'edificio/locali di lavoro.

Ventilazione meccanica controllata (VMC) con un ricambio d'aria con l'esterno (impianti a tutt'aria o sistemi di ventilazione in impianti misti aria/acqua):

- acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.)
- mantenere attivi l'ingresso alla stazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione delle ore notturne di non utilizzo dell'edificio;

- aumentare il livello di protezione eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per aumentare la portata d'aria di rinnovo e per evitare di trasmettere il contagio per via aerea dovuto all'eventuale trasporto di agenti patogeni dell'aria stessa;
- valutare l'opportunità di integrare il ricambio d'aria con l'apertura dei sistemi di ventilazione naturale;
- mantenere il set-point umidità relativa al di sopra del 40%;
- valutare la sostituzione del pacco filtrante con sistema a più elevata efficienza;
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.

Impianti di riscaldamento/raffrescamento con neutralizzazione dei carichi termici invernali/estivi tramite pompe di calore e impianti ad acqua con terminali di erogazione quali fancoils o termoconvettori:

- pulire settimanalmente (in base alle indicazioni fornite dal costruttore), ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo evitando di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV);
- aprire regolarmente i sistemi fissi di ventilazione, per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.

Sistemi di ventilazione/estrazione nei locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.):

-oltre alla fondamentale misura di tutela del contingentamento della movimentazione delle persone e della densità di affollamento dei locali, mantenere i sistemi in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell'aria

Si raccomanda la tenuta di un registro delle attività di pulizia/sanificazione svolte presso i locali aziendali, per consentire la verifica della sua attuazione.

Andrà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi ed aree comuni (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali.

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti delle attrezzature e delle postazioni di lavoro fisse a contatto con le mani degli operatori (es. pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature quali sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

- È consigliato l'uso di disinfettanti quali quelli a base di alcol almeno al 75% v/v e ipoclorito 0,1-05%.
- Non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente.

Le attività programmate di pulizia e sanificazione dovranno essere annotate in appositi registri giornalieri, indicanti, tipo di apprestamento /attrezzatura /mezzo, data di disinfezione, operatore che ha condotto l'attività e indicazione dei prodotti utilizzati.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che tutte le persone presenti in cantiere adottino la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolico.

L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili all'interno dei locali i dispenser di gel idroalcolico per le mani, collocati in punti facilmente accessibili ed individuabili da tutti i lavoratori.

Gli erogatori del disinfettante per le mani dovranno essere sistemati all'ingresso dei locali (es. all'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

Per gli uffici si dovrà provvedere anche a sistemare gli erogatori accanto a tastiere, telefoni e schermi touch. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. Gli stessi dispositivi sono raccomandati negli uffici e obbligatori quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

6. Dispositivi di protezione collettiva, individuali e distanza di sicurezza

(Il paragrafo deve contenere le indicazioni riguardanti le barriere, nuovi layout; le procedure, la segnaletica e i sensori acustici per garantire la distanza di sicurezza; il corretto uso e gestione e smaltimento delle mascherine e dei dpi)

L'attività produttiva e la presenza dei lavoratori in qualsiasi locale (ufficio e reparto) dovrà essere organizzata nel rispetto del criterio del distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove l'attività produttiva lo comporti. Detto criterio si realizza applicando i criteri in premessa, ossia attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro.

È raccomandabile evitare l'uso promiscuo di macchine/attrezzature/mezzi di trasporto tuttavia, qualora non fosse evitabile è necessario effettuare, preliminarmente all'utilizzo, la pulizia di organi di comando, cabine e superfici come indicato al paragrafo 4.

Nelle attività che prevedono compresenza di più operatori (in coppia o più) e, più in generale, qualora non fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento (incluso l'utilizzo di ascensori e montacarichi) o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare mascherine e dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, occhiali, ecc.).

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.

Per quanto riguarda la distanza di sicurezza di 1 metro e laddove non sia possibile l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, ecc.) da parte dei lavoratori interessati, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo.

- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

I Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

L'accesso agli spazi comuni, compresi locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, ove possibile di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

7. Organizzazione aziendale (orario di lavoro, turnazione, lavoro a distanza)

Il criterio prioritario di protezione è il distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove l'attività produttiva lo comporti.

Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi del cantiere e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo al cantiere:

- utilizzare il lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working") per le attività amministrative/d'ufficio che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza che va favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

- adottare orari di ingresso/uscita dai reparti e dagli uffici scaglionati, cioè ordinati a gruppi, al fine di limitare le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita ovvero al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

- favorire l'alternanza su più turni di lavoro nell'arco della giornata dei dipendenti impegnati in cantiere, con l'obiettivo di ridurre i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

ampliare le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti

- vietare tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone.

- È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

-E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;

- in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

8. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

(Il paragrafo deve contenere le indicazioni sulle modalità corrette per l'entrata e l'uscita ai fini del contenimento del contagio)

9. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni, trasferte e formazione

- limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno dei siti produttivi e l'accesso ai visitatori e fornitori esterni, definendo idonee e chiare procedure di ingresso, transito e uscita (definizione di modalità, percorsi e tempistiche);

- limitare e regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);

- limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno dei siti produttivi;

- se presente un servizio di trasporto aziendale di merci o fasi del ciclo lavorativo svolte in esterno occorre garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori definendo il piano di viaggio, dotandoli di mascherine e dpi secondo quanto indicato al punto 6 e fornendo informazioni sui comportamenti da tenere all'esterno;

privilegiare le modalità di comunicazione a distanza, anche all'interno della stessa azienda, nello svolgimento di incontri o riunioni, o se strettamente necessario dare disposizioni per il rispetto della distanza di sicurezza, riducendo al minimo il numero dei partecipanti, evitando comunque situazioni di affollamento in ambienti chiusi e uso promiscuo di alimenti, bevande e dispositivi audio video (es. microfoni). Dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e l'eventuale uso dei DPI. Per i sopralluoghi tecnici in cantiere da parte della Direzione Lavori o del CSE dovranno essere stabilite le relative modalità sicure.

- Per i sopralluoghi tecnici in cantiere da parte della Direzione Lavori o del CSE dovranno essere stabilite le relative modalità sicure

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista)

è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali;

Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico.

10. Gestione di una persona sintomatica in azienda (all.1)

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

Nel caso in cui un lavoratore presente in cantiere sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro, che procederà ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per la gestione del caso.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie, anche attraverso il proprio medico competente, per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali contatti stretti presenti in cantiere dovranno lasciare cautelativamente le attività e saranno posti in isolamento fiduciario, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza.

11. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Dovranno essere garantite, nei casi non prorogabili, le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, quali ad es. visite mediche pre-assuntive, Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria periodica si ritiene opportuno e praticabile il differimento delle visite mediche e degli accertamenti per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive a livello nazionale.

La sorveglianza sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva
- la visita medica su richiesta del lavoratore
- la visita medica in occasione del cambio di mansione
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi

è da garantire purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione mondiale della sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020 e richiamate all'art 34 del Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9.

Visita medica pre-assuntiva per personale di nuova assunzione: è necessario che sia effettuata per l'espressione dell'idoneità sempre purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche già citate.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici di

rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

12. LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI IN INGRESSO IN ITALIA

L'ordinanza del 28 marzo 2020 a firma dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, stabilisce che chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi:

- i motivi del viaggio
- l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario
- il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Ciò premesso, l'azienda che si avvale di lavoratori provenienti da stati stranieri che fanno ingresso in Italia dovrà mettere a disposizione un alloggio dedicato all'isolamento fiduciario.

L'azienda deve tenere separato l'alloggiamento dedicato all'isolamento fiduciario, evitando per quanto possibile la frammistione dei lavoratori, anche per quanto riguarda i servizi igienico-assistenziali e i locali per la preparazione e la consumazione dei cibi.

FLUSSO DI GOVERNO ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO IN CANTIERE

Allegato 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA PER I LAVORATORI